

FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA REGOLAMENTO COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE

Art.1 COSTITUZIONE E SEDE

- 1) Nella riunione del 16 aprile 2019 del Consiglio Federale è istituita la Commissione Arbitri Nazionale, di seguito CAN, presso la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia, di seguito FIDASC, con sede presso la segreteria federale della FIDASC in Viale Tiziano 70 – 00196 Roma.

Art.2 ORGANI CENTRALI, PERIFERICI

- 1) La Commissione Arbitri Nazionale realizza le proprie finalità istituzionali mediante

Organi Direttivi Centrali:

- il Presidente della Commissione Arbitri Nazionale;
- due Vice Presidenti della Commissione Arbitri Nazionale uno dei quali con funzioni di vicario;
- il Direttivo della Commissione Arbitri Nazionale.

Organi Periferici

- Referenti regionali per ogni disciplina e specialità sportiva federale
- Segreteria

- 2) Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito ed hanno durata per il quadriennio olimpico coincidente con il conferimento della nomina. Tutte le nomine sono revocabili.
- 3) Il Presidente, i Vice Presidenti ed i Componenti il Consiglio Direttivo della CAN non possono svolgere la funzione di Ufficiale di Gara e/o di Delegato FIDASC per tutta la durata dell'incarico.

Art. 3 PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE

- 1) Il Presidente della CAN, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta la commissione a tutti gli effetti e dura in carica per il quadriennio olimpico in cui viene nominato.
- 2) Al Presidente della CAN sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) presiede la CAN che convoca, sentito il Presidente federale, predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;
- b) provvede alle nomine di competenza della CAN previste dal presente regolamento;
- c) vigila e controlla tutta l'organizzazione della CAN e ne è responsabile nei confronti della FIDASC;
- d) trasmette nota agli Organi di Giustizia Federali di fatti commessi da Ufficiali di Gara per i quali il Direttivo della CAN ravvede infrazioni tecniche o comportamentali;
- e) trasmette annualmente al Consiglio Federale apposita relazione sull'andamento e sui lavori svolti dalla CAN.

Art. 4

VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE

- 1) Il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente della CAN sono nominati dal Consiglio Federale
- 2) In caso di assenza e/o impedimento del Presidente della Commissione Arbitri Nazionale Il Vice Presidente Vicario ne svolge le funzioni.

Art. 5

DIRETTIVO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

- 1) Il Direttivo della CAN è composto:
 - dal Presidente della CAN che lo presiede;
 - dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente;
 - da un componente per ogni disciplina sportiva della FIDASC, nominato dal Consiglio Federale, scelto tra gli Ufficiali di Gara Nazionali o Internazionali.
- 2) Al Direttivo della Commissione Arbitri Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) definisce i criteri per i passaggi di categoria degli Ufficiali di Gara (categoria regionale, nazionale ed internazionale), su proposta delle singole Commissioni tecniche Nazionali;
 - b) propone al Consiglio Federale la cancellazione degli iscritti dall'Albo degli Ufficiali di Gara e le richieste di reinscrizione nei casi e nei modi previsti dai vigenti regolamenti e deliberazioni federali;
 - c) propone al Consiglio Federale la deliberazione di corsi di aggiornamento professionale e di formazione, provvedendo successivamente, in accordo con il coordinatore della disciplina interessata, a curarne l'organizzazione nonché i relativi esami;
 - d) redige specifici regolamenti di organizzazione o comportamentali degli Ufficiali di Gara che sottopone all'approvazione del Consiglio Federale;

- e) nomina per ogni disciplina un Ufficiale Referente Regionale dandone informativa al Consiglio Federale;
- f) valuta i fatti commessi da Ufficiali di Gara, per i quali potrebbero ravvisarsi infrazioni tecniche o comportamentali, anche al fine della segnalazione agli Organi di Giustizia federali;
- 3) Il Direttivo della Commissione Nazionale Arbitri delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 4) Il Presidente della Commissione CAN non può svolgere la funzione di Ufficiale di Gara per tutta la durata dell'incarico.
- 5) I componenti del Consiglio Direttivo se destinatari di provvedimenti di valutazione, verranno sostituiti con componenti la Commissione Tecnica Nazionale della relativa disciplina.
- 6) Il Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno.

Art.6

UFFICIALI REFERENTI REGIONALI

- 1) Gli Ufficiali Referenti Regionali, ufficiali di gara FIDASC, sono nominati dal Direttivo della CAN il quale ne da notizia al Consiglio Federale.
- 2) In ogni regione può essere nominato un Referente Regionale per ogni disciplina federale, scelto tra gli Ufficiali di Gara Internazionali, Nazionali o Regionali.
- 3) I Referenti Regionali hanno il compito di:
- a) provvedere al controllo degli Ufficiali di Gara per tutte le fasi locali e regionali dei Campionati Italiani;
- b) riferire con relazione semestrale al Direttivo della CAN sull'andamento dell'attività arbitrale e rappresentare le eventuali problematiche e necessità della categoria;
- c) nell'ambito della funzione di controllo riferire con comunicazione immediata, da effettuarsi nelle 48 ore dal fatto o dalla conoscenza dello stesso, al Presidente della Commissione Arbitri Nazionale, qualsiasi questione che comporti implicazioni di natura disciplinare e/o tecnica.